

(schema FULL)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI CITTADINI PROVENIENTI DALL'UCRAINA E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva fino a 50 posti

PREMESSO che nel quadro dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina si rende necessaria far fronte, anche nel territorio di questa città metropolitana, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

VISTO, al riguardo, l'art.3 del D.L. 28/02/2022, n.16 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che, nel disciplinare specifiche misure riguardanti l'accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese, stabilisce, al comma 5 che, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, i profughi ucraini possono accedere alle strutture di prima accoglienza (CAS) ed al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al SAI;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione, con nota n.114553 del 02/03/2022, ha richiamato l'attenzione dei Prefetti circa la particolare urgenza di assicurare la disponibilità di soluzioni di accoglienza che tengano conto della peculiarità dei cittadini ucraini in ingresso sul territorio nazionale (prevalentemente donne e bambini) in fuga dal conflitto in atto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina recata dall'articolo 11 del Decreto Legislativo n.142/2015 e dal relativo schema di capitolato di appalto approvato con D.M. 29.01.2021, avvalendosi anche della possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza, come previsto dal comma 2 del citato art.11;

RILEVATO che le strutture attualmente disponibili nel territorio della città metropolitana di Venezia non sono attualmente sufficienti a far fronte alle nuove e prevedibili consistenti richieste di posti di accoglienza per i cittadini ucraini che giungeranno in questo territorio;

RAVVISATA pertanto la necessità di reperire ulteriori idonee strutture di accoglienza avvalendosi di tutte le disponibilità presenti nel territorio metropolitano di Venezia;

RILEVATO, altresì, sul punto che il predetto Ministero, con circolari n.24983 del 25/08/2021 e n. 9959 del 03/09/2021, nel ribadire la necessità dell'immediata individuazione di idonee strutture nell'ambito della rete CAS, nelle more del trasferimento nel Sistema di accoglienza ed Integrazione, ha altresì fornito l'indicazione che in caso di disponibilità alla accoglienza pervenute dai Comuni, ove l'onere economico è imputato al Ministero dell'Interno, si può procedere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990, tra la Prefettura e l'Ente Locale al fine di affidare ai Comuni la gestione dell'accoglienza;

PRESO ATTO che il Comune di con nota n..... del..... ha manifestato la disponibilità all' accoglienza di n.....presso le seguenti strutture:

.....

.....
CONSIDERATO che il Prefetto di Venezia è incaricato, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni a disporre misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando e attivando nel territorio della città metropolitana strutture con caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipula di apposito accordo di collaborazione per la fornitura di servizi di accoglienza per i cittadini ucraini;

VISTI:

- l'art. 9 comma 2 del ciato decreto legislativo n. 142/2015;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5 c. 6 lettera c) del decreti legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice degli appalti) che esclude dalle disposizioni sugli appalti di servizi le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d. lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDETRATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia nella persona del Viceprefetto Vicario

e

Il Comune di (CF.....) , con sede legale in.....
via....., rappresentato per la firma del presente atto dal
Dott.....nato a.....il.....

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo di collaborazione

1. Il presente Accordo di Collaborazione - di seguito indicato come "Accordo" - (tra la Prefettura e Comune di, di seguito denominato "ENTE GESTORE " ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza per un numero di posti di accoglienza come di seguito specificati:

.....
.....

in favore di cittadini ucraini assegnati dal Ministero dell'Interno nell'ambito delle operazioni di evacuazione umanitaria dall'Ucraina, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29

dicembre 1995, n. 563, dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza, di cui rispettivamente agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi oggetto del presente Accordo riguardano, sulla base delle specifiche tecniche definite con decreto del Ministero dell'Interno del 29 gennaio 2021 e riprodotte in allegato al presente Accordo, centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti complessivi. Per centro collettivo, deve intendersi una struttura immobiliare ovvero un complesso di strutture non aventi le caratteristiche dell'unità abitativa all'interno della quale tutti i servizi di cui ai successivi articoli 2 lett. B) punto 8, articolo 3, commi 1 e articolo 4 sono erogati dal gestore.

L'organizzazione dei servizi di accoglienza è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2 - Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'Ente gestore assicura, con proprio personale ovvero con enti, associazioni od organismi del privato sociale con esperienza nel campo dell'assistenza sociale in genere, i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche allegate al presente Accordo, che sono parte integrante dello stesso e che traspongono il contenuto dello schema di capitolato di appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, per quanto riguarda i centri di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) dello schema di capitolato stesso.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio di un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
6. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;
7. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. **il servizio di mediazione linguistico-culturale.** Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;

2. **il servizio di informazione e orientamento legale.** Il servizio assicura l'informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro dettagliate in apposito regolamento da consegnare agli stranieri a cura dell'ente gestore, tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
Il servizio assicura, altresì, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro;
3. **il servizio di orientamento al territorio.** Il servizio garantisce il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilita l'accesso dei beneficiari nella fruizione dei servizi erogati sul territorio, nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
4. **il servizio di assistenza sociale.** Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
5. **il servizio di assistenza psicologica.** Il servizio garantisce, attraverso l'impiego di personale qualificato, l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze della persona. Nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, è garantita l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari finalizzati all'adozione ed attuazione di misure di assistenza e di supporto;
6. **il servizio di somministrazione di corsi di lingua italiana.** Il servizio è finalizzato a facilitare l'apprendimento della lingua italiana, sia scritta che parlata;
7. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetti igiene);
8. **il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri;
9. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nonché nelle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc..) nel limite massimo di 500,00 annui a persona, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di

isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*;
- materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

ART. 3 - Preparazione e fornitura dei pasti

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche. L'Ente gestore è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione.
2. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. I pasti sono forniti in via esclusiva dall'ente gestore.

ART. 4 - Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - f) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - g) raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - h) cura delle aree verdi.
2. Tutti i servizi devono essere svolti a cura dell'ente gestore.

Articolo 5 - Personale

L'Ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere.

Articolo 6 - Direttore del centro

L'Ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente Accordo di collaborazione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;

ART. 7 - Medico responsabile del Centro

Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8 - Beni immobili

L'Ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igienico sanitarie e di sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.

Articolo 9 - Durata dell'Accordo di collaborazione e opzione di rinnovo

Il presente Accordo decorre dal giorno della stipula e per la durata di mesi, eventualmente rinnovabili a richiesta della Prefettura e stante la disponibilità del Comune di

In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo Accordo previo preliminare accordo avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

La Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà di procedere al rinnovo dell'Accordo mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Accordo originario.

Articolo 10 - Sistema dei controlli

Al fine di assicurare la proficua collaborazione finalizzata alla regolare esecuzione delle prestazioni previste in Accordo, la Prefettura si riserva, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, di svolgere sopralluoghi periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

Articolo 11 - Obblighi di collaborazione dell'Ente gestore nello svolgimento dei controlli

L'Ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza costante, presso i propri uffici, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'Ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'Ente gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale impiegato per i servizi previsti nella convenzione.

Articolo 12 - Rimborsi

Il rimborso è effettuato:

- sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal rappresentante delegato dal Comune di in conformità al registro delle presenze cartaceo, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 1.

L'importo giornaliero massimo rimborsabile, sulla base di presentazione di apposita nota spese e sulla base delle effettive presenze, è pari a quello previsto nella gara predisposta dalla Prefettura nel mese di giugno del 2021 per l'affidamento di analoga tipologia di accoglienza ed è pari Euro 29,30 pro-capite pro-die (Euro 27,50 + Euro 1,80 per materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci). Il suddetto importo è comprensivo di Euro 0,15 per la fornitura di pannolini per neonati (fino a 30 mesi). Nel caso in cui non si registri, nel centro, la presenza di minori sino a 30 mesi nel periodo di riferimento, il prezzo-pro-capite pro-die sarà decurtato della componente relativa al costo dei pannolini (Euro 0,15 pro-capite pro-die).

A tale importo si aggiunge il costo per i servizi di cui all'art. 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso pari ad Euro 300,00 per singolo ospite (con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa) e per un turnover stimato nel corso di un anno pari a 2, alla scheda telefonica di Euro 5,00, da erogare una sola volta, e al pocket money di Euro 2,50 fino ad un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare sulla base delle effettive presenze pro-capite pro-die.

E' altresì previsto il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

Articolo 13 - Liquidazione del rimborso

Il rimborso avverrà sulla base della presentazione di apposito rendiconto mensile delle spese sostenute fino all'importo massimo previsto nel precedente articolo 12.

L'Ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle note spese le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

In conformità al decreto interministeriale Interno - Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle note spese l'Ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti firmato dagli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti, del kit di primo ingresso e della scheda telefonica, firmato dall'Ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'Ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto dei costi sostenuti, comprensivo del costo del personale alle dipendenze dell'Ente gestore in ragione del numero di ore dedicate alla diretta erogazione dei servizi di cui al presente Accordo;

- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

Articolo 14 - Recesso dall'Accordo

La Prefettura, può recedere, in tutto o in parte, dall'Accordo, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione dell'Accordo, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula dell'Accordo, tra le quali la cessazione delle esigenze di accoglienza di cittadini stranieri .

Articolo 15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

L'Ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dell'Accordo in essere con la Prefettura.

L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Data della firma digitale

L'Amministrazione

Firmato digitalmente

L'Ente Gestore

(Il Comune di.....)

Firmato digitalmente

Allegato 1 specifiche tecniche

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B)

Il servizio comprende:

1. Servizio di informazione. Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età.

2. Servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti. Il servizio è effettuato, ad orari prestabiliti, eventualmente articolando il servizio stesso secondo turni, dal personale dell'ente gestore, in possesso di tutte le autorizzazioni, le licenze ed i permessi previsti dalla normativa vigente per le attività di preparazione dei pasti.

In presenza di locali adibiti ad uso mensa, è impedito il consumo dei pasti negli alloggi.

Al di fuori degli orari dei pasti principali l'ente gestore assicura la possibilità di consumare in spazi comuni bevande o snack con oneri a carico degli stranieri, anche attraverso distributori automatici.

L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

- a) acquisto e trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento;
- b) preparazione dei pasti presso le cucine del centro (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro) ovvero presso i locali propri (in caso di preparazione dei pasti all'esterno del centro sprovvisto di locali ad uso cucine);
- c) trasporto dei pasti confezionati in idonee vaschette monoporzione a sigillatura ermetica, provviste di etichette indicanti la denominazione dell'azienda, il lotto di produzione, la data di confezionamento e la data di scadenza (in caso di preparazione degli stessi all'esterno del centro). Il trasporto dei pasti va effettuato con mezzi e contenitori idonei, adibiti esclusivamente a tale uso, in grado di garantire il mantenimento delle temperature. L'ente gestore provvede ad ottenere l'attestazione di idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto utilizzati e provvede periodicamente alla sanificazione dei mezzi stessi;
- d) distribuzione dei pasti agli ospiti e fornitura di tovaglioli di carta, tazza o bicchiere e set di posate **monouso** biodegradabili e compostabili, nel rispetto della normativa europea di riferimento. L'ente gestore assicura altresì la distribuzione dei pasti agli stranieri ricoverati nei locali dell'infermeria presente nel centro;
- e) rassetto della cucina, lavaggio delle stoviglie, dell'utensileria e di quant'altro utilizzato per la preparazione dei pasti (in caso di disponibilità di locali ad uso cucine all'interno del centro). In tali attività è compresa anche la fornitura di tutto il materiale occorrente (detersivi, disinfettanti, ecc.).

Il servizio deve essere svolto per sette giorni alla settimana e comprende i tre pasti principali e cioè prima colazione, pranzo e cena, secondo il numero delle presenze nel centro.

Nella definizione dei menu occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione dei piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza.

Il servizio tiene conto delle specifiche esigenze alimentari, relative:

- a) alle principali etnie cui appartengono gli stranieri accolti, al fine di garantire il rispetto delle abitudini alimentari in base alle tradizioni culturali e religiose;
- b) alla necessità di diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti dettate da prescrizioni mediche;
- c) alla presenza di minori in età neonatale o in età di svezzamento, o in tenera età.

Il menù consiste in:

prima colazione, composta da:

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti), composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, *cous cous* gr. 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr.;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (60 gr. cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro.

In caso di trasferimento di stranieri presso altri centri sono forniti cestini da viaggio.

I generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono avere le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi ed igienico-sanitari conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C) del capitolato.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro (pronta disponibilità 4 ore al giorno su sette giorni), al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2 della lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predispone e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate, ai farmaci somministrati, alle visite specialistiche eventualmente effettuate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

a) effetti letterecci:

| EFFETTI LETTERECCI | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola) | 1 | ogni 3 giorni |
| copricuscino | 1 | 1 ogni cambio ospite |
| coprimaterasso | 1 | 1 ogni cambio ospite |
| coperta invernale (cm 90X190) | 1 | 1 ogni cambio ospite |

L'ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

b) prodotti per l'igiene personale (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

| PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE | Quantità individuale | Frequenza consegna agli ospiti |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| sapone liquido | 500 ml | mensile |
| shampoo | 250 ml | bimestrale |
| dentifricio | 100 ml | mensile |

| | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| spazzolino | 1 | trimestrale |
| pettine/spazzola | 1 | annuale |
| confezione assorbenti da 20 pezzi | 1 | mensile |
| carta igienica confezione da 6 rotoli | 1 confezione | mensile |
| rasoi confezione da 5 pezzi | 1 confezione | mensile |
| schiuma da barba 100 ml | 1 confezione | mensile |

c) Kit di primo ingresso, da consegnare al momento dell'ingresso del migrante nel centro, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In questo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

Nel caso in cui il migrante sia già transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 25/7/1998 n. 286 ed abbia ricevuto il kit di primo ingresso in tale struttura, il kit sarà consegnato al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa.

Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

| VESTIARIO ADULTI | Quantità individuale |
|--|----------------------|
| scarpe da ginnastica | 1 paio |
| ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
| pantaloni/gonne cotone/misto lana | 2 |
| magliette intime in cotone | 2 |
| camicie/t-shirt in cotone | 2 |
| maglione misto lana | 1 |
| giubbotto invernale | 1 |
| pigiama | 2 |
| slip in cotone | 4 |
| set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
| calze/collant | 4 paia |
| reggiseno | 2 |

| VESTIARIO BAMBINO | Quantità individuale |
|--|----------------------|
| scarpe da ginnastica | 2 paia |
| ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito | 1 paio |
| tutine cotone/misto lana | 3 |
| canottiere in cotone | 3 |
| t-shirt in cotone | 3 |
| giubbotto invernale | 1 |
| pigiama | 2 |
| slip in cotone | 4 |
| set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia | 3 |
| calze | 4 paia |

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

- d) *pocket money* pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare.** Al momento dell'uscita dal centro il *pocket money* spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;

- e) materiale didattico per la somministrazione dei corsi di lingua italiana di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) n. 6, materiale scolastico e ludico per i minori nonché farmaci e altre prestazioni sanitarie non coperte dal SSN (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.) nel limite massimo di Euro 500,00 annui a persona.**

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE

I servizi di pulizia e igiene ambientale sono costituiti da:

- pulizia e disinfezione dei locali;
- disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in materia di raccolta differenziata;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
- raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
- cura delle aree verdi, ove presenti.

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio ha per oggetto la pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni di pertinenza degli immobili.

Per prestazioni di pulizia si intendono le attività svolte per salvaguardare lo stato igienico- sanitario degli ambienti finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene.

L'insieme delle attività che l'ente gestore dovrà erogare sono indicate nella "Tabella Frequenze pulizie" con le relative frequenze, a loro volta suddivise in:

- *pulizie giornaliere* degli ambienti, da effettuarsi una o più volte al giorno in relazione al tipo di operazioni e di ambienti;
- *pulizie periodiche* degli ambienti, da effettuarsi con cadenza settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, ecc., in relazione al tipo di operazioni e di ambienti.

Le frequenze ivi indicate sono minime e devono comunque garantire:

- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e dei servizi igienici più volte nell'arco della medesima giornata al fine di assicurare costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere, anche su segnalazione del direttore del centro, di aumentare le frequenze in relazione a specifiche esigenze;
- la pulizia dei locali destinati alla consumazione dei pasti al termine di ogni turno.

Nell'esecuzione del servizio, l'ente gestore dovrà attenersi:

- a) all'osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di servizi;
- b) ad usare tutte le misure atte a non danneggiare i pavimenti, le vernici, i mobili e gli altri oggetti esistenti nei locali;
- c) ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura;
- d) a fornire materiale idoneo ed adeguato per i servizi da svolgere ed a garantire che i prodotti usati nell'espletamento dei servizi siano di buona qualità e che i detersivi rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché a fornire le schede tecnico-tossicologiche di detti prodotti. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell'Unione Europea relativamente a "biodegradabilità", "dosaggi", "avvertenze di pericolosità";
- e) ad utilizzare macchine ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti dotate, in caso di aspirazione di polveri, di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

Il servizio, eseguito da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento, è finalizzato ad assicurare la costante e perfetta pulizia ed igiene di tutti i locali ed ambienti.

Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, laddove possibile e utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma complementari e di supporto gli uni agli altri.

E' inoltre a carico dell'ente gestore la fornitura del materiale di consumo (carta igienica, sapone liquido, salviette) occorrente per i servizi igienici nelle quantità necessarie per il proprio personale addetto ai servizi di accoglienza.

L'ente gestore tiene un registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate.

Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni, si specifica inoltre quanto segue:

1. la spazzatura a umido delle pavimentazioni non tessili deve essere effettuata con apparecchiature apposite; la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica;
2. il lavaggio e l'eventuale protezione di pavimentazioni tipo linoleum e in legno devono essere effettuati con tecniche e prodotti specifici alla loro natura; la voce "pavimenti" deve intendersi comprensiva delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici calpestabili;
3. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico-sanitari devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; il lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con prodotti igienizzanti e deodoranti;

4. la spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, ringhiere, scale, davanzali delle finestre, personal computer e relative tastiere e stampanti; la disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, tastiere, personal computer e similari deve essere effettuata con sistema adeguato alle tecnologie esistenti;
5. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali oggetto di raccolta differenziata; i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti secondo la vigente normativa.

L'ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio in argomento sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, detersivi, sacchi per la raccolta dei rifiuti, impalcature, ponteggi, ecc.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE DELLE SUPERFICI

Il servizio di **disinfestazione**, da effettuarsi con cadenza annuale, comprende la derattizzazione (profilassi antimurrina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene ed il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

Derattizzazione: applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori da eseguirsi normalmente presso gli ambienti del piano seminterrato, dei locali uffici, dei magazzini, della mensa e dei locali di servizio.

Disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne da eseguirsi normalmente presso tutti gli ambienti.

Disinfestazione a carattere di repellente rettili: interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere personale qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nel centro.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORDINARI

Il centro deve essere dotato dei contenitori adatti al rispetto della raccolta differenziata e adeguata cartellonistica per la comprensione dei criteri di differenziazione.

L'attività richiesta prevede che siano effettuate:

- 1) fornitura e distribuzione di idonei contenitori per la raccolta differenziata;
- 2) movimentazione interna e stoccaggio dei rifiuti in zone temporanee;
- 3) raccolta contenitori dei depositi temporanei;

4) trasporto e smaltimento con conferimento dei rifiuti ordinari al servizio pubblico di raccolta, con sostenimento dei relativi oneri.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI LIQUAMI

Il servizio ha come oggetto la raccolta, il trasporto ed il conferimento a trattamento (smaltimento o recupero) presso strutture autorizzate dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti all'interno del centro, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il servizio stesso si compone delle seguenti attività:

- 1) raccolta presso il centro dei rifiuti speciali prodotti;
- 2) trasporto dei rifiuti speciali tramite l'impiego di personale e automezzi specificatamente autorizzati;
- 3) conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa vigente, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- 4) amministrazione documenti connessi con le attività di smaltimento;
- 5) intervento, su specifica richiesta della Prefettura, per la raccolta e smaltimento di elevati quantitativi di rifiuti speciali nonché di quelli assimilabili agli urbani;
- 6) raccolta di liquami proveniente dalla rete fognante interna non collegata alla rete comunale.

Per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi dovrà essere dimensionata e predisposta un'area di raccolta da destinare a deposito temporaneo e forniti, secondo un piano concordato con la Prefettura, gli appositi contenitori in numero idoneo in funzione della quantità di rifiuti prevista per tipologia di rifiuto e per frequenza dei ritiri.

L'attività di smaltimento deve ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2016 (SISTRI) e s.m.i..

Il trasporto presso centri di conferimento autorizzati dovrà essere specifico mediante fornitura alla Prefettura di "Formulari Identificativi Rifiuti" debitamente controfirmati e timbrati dal centro di conferimento a prova dell'avvenuto smaltimento.

Nel rispetto di applicabilità e scadenze previste dalla normativa vigente in materia di SISTRI di cui al D.M. 30 marzo 2016 s.m.i., il formulario di identificazione dei rifiuti è sostituito dalla scheda Sistri. La scheda completa deve essere trasmessa dal gestore dell'impianto di recupero e smaltimento alla Prefettura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti i costi inerenti la gestione del servizio, compresi quelli del personale addetto al servizio di pulizia ed igiene ambientale, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, quelli per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO CURA DELLE AREE VERDI

La manutenzione delle aree verdi, ove presenti, comprende il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, alberi, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste nell'area di pertinenza del centro di accoglienza.